

**Verbale di esame congiunto
per la proroga della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga**

Il giorno 03 luglio 2020 in via telematica, vista la perdurante situazione di emergenza epidemiologica, si è tenuto l'incontro

TRA

KUVERA S.p.A. con sede legale in Napoli alla Piazza dei Martiri, 30, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio Carlino ed il proprio Consulente del Lavoro incaricato Sig. Mario Pipola ;

E

Le Organizzazioni Sindacali Nazionali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs rappresentate, giusta delega agli atti, da :


per la Filcams Cgil la Sig.ra Luana Di Tuoro

per la Fisascat Cisl la Sig.ra Stefania Chirico ed il Sig. Marco Verde

per la Uiltucs Uil i Sigg. Giuseppe Silvestro ed Emanuele Montemurro

PREMESSO CHE:

- a) Le parti hanno sottoscritto in data 03 aprile 2020, un verbale di accordo per l'attivazione della cassa integrazione in deroga (CIGD) mediante specifica causale "COVID-19 nazionale" che qui si intende integralmente richiamato;
- b) Il periodo di CIGD previsto nell'accordo di cui al punto A precedente, è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con apposito decreto concessorio n. 105565 rilasciato in data 25 maggio 2020;
- c) Il decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 ha modificato l'art.22 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, convertita con modifiche dalla Legge n.27 del 24 aprile 2020, prevedendo un ulteriore periodo di CIGD, seguito dal Decreto Legge n.52 del 16.06.2020 che ha anticipato la possibilità di utilizzo delle ulteriori 4 settimane previste fra settembre ed ottobre 2020;
- d) KUVERA S.p.A. con lettera informativa del 29 maggio 2020 ha richiesto alle C.O.S.S. di esaminare la proroga della CIGD, con scadenza data 03 aprile 2021.



e) Le Parti si sono incontrate in videoconferenza in data odierna.

TUTTO CIÒ' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in corso, KUVERA S.p.A. presenterà istanza di CIGD all'Inps, secondo quanto previsto dal Decreto n. 9/2020, per richiedere la concessione di un ulteriore periodo di trattamento di Cassa in deroga secondo quanto previsto dall'art.70 e 71 del Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 e secondo l'art. 1 del Decreto Legge 52 del 16 giugno 2020;
2. La proroga della CIGD interesserà un totale complessivo di n. 641 dipendenti, secondo la distribuzione di cui all'allegato A del presente verbale;
3. L'applicazione della proroga della CIGD è prevista per il periodo complessivo di 9 (nove) settimane con le modalità stabilite dal D.L. n.34/2020 e dal D.L. n.52/2020 o dai successivi provvedimenti di conversione in legge. Inoltre, la durata dei trattamenti potrà intendersi estesa in funzione di successivi interventi normativi o concessioni derivanti dagli ulteriori provvedimenti legislativi in materia;
4. L'intervento interesserà i lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020, secondo quanto previsto dall'art.70 del D.L. n.34/2020;
5. I dipendenti coinvolti nella proroga della CIGD potranno essere posti in sospensione dal lavoro fino a 0 (zero) ore giornaliere/settimanali. Per l'intera durata del trattamento durante i periodi di sospensione/riduzione delle attività, i lavoratori sospesi potranno essere richiamati in servizio nel numero e per il tempo necessari, nei limiti del normale orario di lavoro, con corrispondente riduzione dell'Integrazione Salariale, ed in base al principio di equa rotazione, compatibilmente con la fungibilità delle mansioni, in funzione delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative e delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in emergenza;
6. La modalità di pagamento avverrà mediante pagamento diretto da parte dell'INPS competente e secondo le modalità previste dall'Istituto.
7. Per il periodo di applicazione della proroga della CIGD si determinerà il conseguente riproporzionamento degli istituti retributivi e normativi connessi al rapporto di lavoro secondo le modalità disciplinate dal CCNL applicato, dalla prassi consolidata aziendale e/o dalle ulteriori disposizioni in materia.

8. A richiesta delle Parti, verranno attivati confronti a livello territoriale al fine di verificare le modalità relative all'utilizzo della CIGD nonché l'applicazione della stessa, con particolare riferimento all'attuazione dell'equa rotazione del personale, compatibilmente con la fungibilità delle mansioni e secondo le esigenze tecniche, organizzative e produttive;
9. In via generale, l'articolazione dei turni di lavoro continuerà a privilegiare il turno unico e continuativo ma in ogni caso torneranno ad essere ripristinati, quanto prima, le articolazioni dei turni di lavoro e le modalità inerenti l'organizzazione del lavoro osservati precedentemente al periodo di ricorso alla CIGD determinato dall'emergenza COVID-19. Eventuali esigenze organizzative che richiedano interventi strutturali sull'articolazione dei turni di lavoro saranno, a richiesta delle Parti, oggetto di confronto preventivo a livello di punto vendita o territoriale.
10. A partire dalle fine di luglio 2020, le Parti firmatarie del presente verbale di accordo si incontreranno al fine di analizzare gli andamenti e le prospettive aziendali. In tale ambito potranno essere valutate anche soluzioni organizzative idonee a realizzare una sintesi tra le esigenze organizzative e le esigenze di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro dei dipendenti.
11. Fermo restando che il trattamento di integrazione salariale ammonta all'ottanta per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero ed il limite dell'orario contrattuale, con importi massimi mensili indicati dall'INPS con apposita circolare, il datore di lavoro si adopererà per perseguire tutti i percorsi volti ad agevolare il sostentamento economico dei propri lavoratori.
12. Tra le varie fattispecie individuate, il datore di lavoro si attiverà secondo le modalità indicate all'interno della Convenzione ABI, in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari del trattamento di integrazione al reddito di cui all'art.22 del DL 18/20, sottoscritta in data 30/03/2020 da Governo e parti sociali.
13. Purimenti il datore di lavoro, allo scopo di sostenere i lavoratori durante questo momento di grande difficoltà economica, qualora l'erogazione da parte dell'INPS dovesse subire gravi ritardi e in caso di inaccessibilità alla menzionata convenzione ABI da parte dei lavoratori stessi, si rende disponibile, fermo restando la necessaria liquidità aziendale in sede di crisi, a riproporre la continuità aziendale, ad anticipare parte dei ratei di tredicesima mensilità al 30/06/2020 sino a copertura delle somme necessarie al lavoratore in difficoltà e comunque entro l'indennità di Cassa Integrazione da calcolarsi tenendo conto delle

3

indennità erogate direttamente dall'Inps. Le anticipazioni saranno erogate a condizione che i richiedenti possano dimostrare di avere comprovate nonché indifferibili esigenze economiche. L'azienda potrà accogliere le istanze sulla base della documentazione presentata dai dipendenti e tenuto conto dei flussi di cassa presenti.

14. Si porta a conoscenza che ad oggi la Kuvera s.p.a. ha già saldato i ratei di quattordicesima spettanti.
15. Allo scopo di salvaguardare la tutela della salute dei propri dipendenti e dei clienti tutti, la KUVERA S.p.A. conferma che in tutte le unità produttive/operative, ivi compresa la sede di amministrativa di Nola, sono state adottate le misure di prevenzione nel rispetto delle disposizioni e dei Protocolli in materia, compreso il Protocollo congiunto Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020 e successivi provvedimenti;
16. Visto quanto sopra, le Parti si danno atto di aver effettuato la consultazione per la proroga della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga concessa ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020.
17. KUVERA S.p.A. si impegna a informare tutti i dipendenti delle determinazioni raggiunte nel presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto .

Per KUVERA
S.p.A.

Le OOSS.
